

Circolare n. 1/14 del 25/07/2014 - NUOVO REGOLAMENTO UE n. 651/2014 e conseguente richiesta di modifica dei piani presentati e delle dichiarazioni di scelta regime aiuti.

Con l'entrata in vigore, a partire dal 1° luglio 2014, del nuovo Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, viene abrogato il Regolamento 800/08.

Sostanziali novità introdotte:

- 1) Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione
- 2) Non sono ammissibili i costi di alloggio ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità
- 3) L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata l'intensità fino a un massimo del 70% dei costi ammissibili come segue:
 - a) 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o lavoratori svantaggiati;
 - b) 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;
 - c) 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
- 4) Per definire l'intensità dell'aiuto alla formazione non viene più fatta differenza tra formazione generale e specifica

A seguito dell'entrata del nuovo Regolamento UE n. 651/2014 regime aiuti, le aziende che opteranno per questo regime non potranno più beneficiare di percorsi formativi riguardanti la formazione obbligatoria.

FonARCom ha predisposto il nuovo format per la dichiarazione di scelta del regime aiuti che deve sottoscrivere ogni azienda beneficiaria di formazione. Per quanto riguarda Piani formativi già presentati dovrà essere prodotta la dichiarazione secondo il nuovo format per permettere l'adeguamento dell'opzione ai nuovi regolamenti.

I piani presentati a parere parti dovranno essere adeguati già in questa fase, ovvero dovranno essere apportate le modifiche del caso prima di poter ricevere un parere. Le procedure di adeguamento verranno comunicate quanto prima.

In conseguenza all'entrata in vigore del Regolamento UE 651/2014 sarà anche possibile apportare modifiche al piano finanziario per adeguarsi alla nuova normativa (in termini di cofinanziamento). I soggetti proponenti riceveranno apposita comunicazione tramite mail, l'assistenza tecnica del Fondo è disponibile per chiarimenti sulla procedura da seguire.

Definizioni:

Lavoratore con disabilità:

- a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale; o
- b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;

Lavoratore svantaggiato - chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) aver superato i 50 anni di età;
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

Impresa

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.

Categorie d'impresa:

- 1) Alla **media impresa** appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
- 2) Alla **piccola impresa** appartengono le imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
- 3) Alla **microimpresa** un'impresa appartengono le imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Organico pertinente per la definizione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese

L'organico si misura in unità di lavoro per anno (ULA), vale a dire in base al numero delle persone che hanno lavorato nell'impresa o per suo conto a tempo pieno durante l'anno considerato. Le persone che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale vengono contabilizzate come frazioni di ULA. Né gli apprendisti né gli studenti in formazione professionale, né i congedi di maternità vengono contabilizzati.